



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale "Maria Piazzoli"

Via Simone Elia, 6 - 24020 RANICA (BG) Tel. 035.512102

e-mail: bgic867007@istruzione.it pec: bgic867007@pec.istruzione.it

sito web: www.icranica.edu.it

Codice Meccanografico BGIC867007 – Codice Fiscale 95118610161



Circ. n. 192

Ranica, 05 febbraio 2022

A tutti i docenti
A tutti i genitori
Al personale ATA
della **Scuola Secondaria di Primo grado**
p.c. Al D.S.G.A.
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: misure urgenti in materia di certificazione verde COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo ([Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022](#), [Circolare del Ministero della salute n. 9498 del 04.02.22](#), [Circolare Ministeriale n. 110 del 01.02.22](#), [Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22](#)) e nuova gestione segnalazione e rientro alunni casi Covid e rientro del personale scolastico

Si comunica che dal giorno 5 febbraio 2022 sono in vigore nuove misure urgenti in materia di certificazione verde COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Un caso di positività

Con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue in presenza per tutti gli alunni e docenti con l'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid-19.

Dai 2 casi di positività

Con due o più casi di positività, gli alunni vaccinati (dopo il ciclo vaccinale primario o con dose di richiamo ove prevista) e guariti (da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario) proseguono l'attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid-19.

La sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per coloro che posseggono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni dai 6 anni d'età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Per tutti gli altri alunni le attività didattiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

REGIME SANITARIO

Con 2 o più casi nella scuola secondaria di primo grado si applicano le seguenti misure:

- autosorveglianza per gli alunni vaccinati (dopo il ciclo vaccinale primario o con dose di richiamo ove prevista) e guariti (da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario);
- quarantena precauzionale di 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo di uscita per tutti gli altri alunni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per i successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni indossano la mascherina FFP2.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

GREEN PASS

Le certificazioni verdi rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

RIENTRO A SCUOLA PER I CONTATTI SCOLASTICI E PER I SOGGETTI POSITIVI

(Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22, Nota di Regione Lombardia del 28 gennaio 2022 "Sorveglianza COVID 19 a scuola")

Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato del medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario oppure dal solo certificato di fine isolamento di ATS.

Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena.

L'Istituto di Ranica ha predisposto apposita documentazione per chiarire le modalità adottate da ciascun ordine scolastico per la segnalazione dei contatti stretti o di alunni positivi e per la gestione del rientro degli stessi.

Cliccare sul nome della scuola per collegarsi al link: [SCUOLA SECONDARIA](#)

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA

Le famiglie che avessero bisogno di chiarimenti in merito alle disposizioni sanitarie e alla relativa tempistica possono rivolgersi ai rappresentanti di classe dei genitori e, nel caso di dubbi non chiariti, alla Presidente dei Comitato Genitori Secondaria.

Quest'ultima potrà comunicare direttamente con la Referente Covid Secondaria.

PERSONALE SCOLASTICO

Per il **personale scolastico** (docenti e ATA) si segnala che:

"I lavoratori che, entro 24 ore dall'attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o email) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante."

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Feroldi

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993

Il responsabile dell'esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina

<Z:\10 COMUNE\CIRCOLARI INTERNE\2021-2022\Circolari a.s. 2021-2022\Circ.N.192 - DL 4 febbraio 2022 e nuova organizzazione gestione Covid Scuola Secondaria.docx>